

NUOVE IMPORTANTI REGOLE PER I PROCEDIMENTI ARBITRALI INTERNAZIONALI IN SVIZZERA

1) Abolizione del requisito di una procedura d'assistenza giudiziaria per richieste di provvedimenti cautelari o conservativi e per l'assunzione delle prove.

L'art. 185a della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), in vigore dal 1° gennaio 2021, dispone testualmente (nella versione italiana della norma):

1 Un tribunale arbitrale con sede all'estero o una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L'articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

2 Un tribunale arbitrale con sede all'estero o, con il suo consenso, una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all'assunzione delle prove. L'articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Con l'introduzione dell'art. 185a LDIP, il legislatore svizzero ha previsto la possibilità, per i tribunali arbitrali con sede all'estero e per le parti di procedimenti arbitrali esteri, di accedere direttamente alla giurisdizione svizzera, senza dover percorrere prima una lunga procedura con richiesta di assistenza giudiziaria, facilitando, in questo modo, l'ottenimento di provvedimenti cautelari o conservativi e l'assunzione delle prove.

2) Possibilità di utilizzo della lingua inglese nel ricorso e nella revisione contro decisioni arbitrali.

L'art. 77 della legge sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2021, dispone:

1 A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:

a. nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli artt. 190-192 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato;

b. nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli artt. 389-395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

2 In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90-98, 103 capoverso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l'articolo 107 capoverso 2 per quanto quest'ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito.

2bis Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.

3 Il Tribunale federale esamina soltanto quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso.

Il legislatore ha modificato l'art. 77 LTF, ammettendo il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali di qualunque valore, sia nella giurisdizione arbitrale internazionale che nella

giurisdizione arbitrale nazionale, prevedendo la possibilità di redigere gli atti scritti in sola lingua inglese.

Tale ultima possibilità, introdotta con il paragrafo 2bis della norma, rappresenta una novità importante, dal momento che l'inglese è la lingua predominante in ambito arbitrale.

La norma, inoltre, si applica non soltanto ai ricorsi contro le decisioni arbitrali (di cui al paragrafo 1 dell'articolo stesso) per i quali è competente il Tribunale federale (e dunque esclusivamente la massima autorità giudiziaria del paese!), ma anche, come disposto dall'art. 119a paragrafo 2 LTF, alle domande di revisione delle decisioni arbitrali colte in giurisdizioni arbitrali internazionali.

L'uso della lingua inglese, tuttavia, ai sensi dell'art. 77 paragrafo 2bis LTF, è limitato agli "atti scritti": mentre per il procedimento e la sentenza resta applicabile l'art. 54 LTF, che dispone l'utilizzo di una delle lingue ufficiali della Svizzera.

Contributo offerta da

Thorsten Vogl, Rechtsassessor,

Membro del comitato direttore dell'Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato (SGO)

Avv. [Mario S. Dusi](#),

Membro del Consiglio Direttivo della associazione Arbitrando

Componente del [Dipartimento Internazionale](#)

Aprile 2021